

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di viaggio, oltre che le presenti condizioni generali, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nella proposta di contratto, nonché la conferma di prenotazione dei servizi aggiuntivi richiesti dal viaggiatore unitamente alle ricevute, i buoni e i biglietti necessari. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio (nel proseguo venditore) la conferma della prenotazione viene inviata alla predetta, quale mandataria del viaggiatore, e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il contraente dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1. FONTI NORMATIVE

La vendita di pacchetti turistici che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale è disciplinata dal c.d. "Codice del Turismo", come attualmente modificato dal Decr. lgs. N. 62 del 6.06.2018 di attuazione della direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente. L'organizzatore dichiara di aver già reso noto, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale; all'art. 26 delle presenti condizioni generali, vengono indicati inoltre gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:

- a) viaggiatore: chiunque intenda concludere un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;
b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nell'ambito della sua attività, agisca, nei contratti di

turismo organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;

c) organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista;
d) venditore: il professionista diverso dall'organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
- 2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano:
 - 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
 - 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 - 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
 - 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE

L'organizzatore (e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo) dichiara di aver fornito al viaggiatore tutte le informazioni precontrattuali conformi ai requisiti di cui all'art. 34 C.d.T. prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

I viaggiatori tramite l'area riservata, dovranno prendere visione dell'informativa privacy pubblicata sul sito web <https://www.sanmarinotourservice.com/privacy-policy> e confermare la proposta di compravendita. Così facendo, i viaggiatori riceveranno una mail avente in allegato il contratto debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla San Marino Tourservice S.p.A unitamente alle presenti condizioni generali. Il contratto si intenderà perfezionato solo nel momento in cui San Marino Tourservice S.p.A riceverà sul proprio server - tramite caricamento nell'apposita area riservata di Booking - il documento debitamente sottoscritto in ogni sua parte.

Successivamente alla stipula del contratto, i viaggiatori verranno avvisati in ordine ai dettagli operativi che, per ragioni tecniche, non sia stato possibile comunicare in precedenza.

Si precisa espressamente che specifiche richieste sulle modalità di erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico (ad esempio, senza pretesa di esaustività: la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno) dovranno essere avanzate al momento della prenotazione e risultare esclusivamente oggetto di specifico accordo scritto tra le parti.

Il viaggiatore s'impegna sin da ora a rispettare eventuali adempimenti di natura sanitaria che dovessero essere richiesti ai fini di poter dare piena esecuzione al presente accordo.

7. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è indicato nel frontespizio.

Il prezzo comprende solo quanto espressamente indicato, eventuali richieste aggiuntive effettuate in un momento successivo saranno conteggiate a parte, previo specifico accordo scritto tra le parti.

Al pacchetto turistico "base" non verranno applicati aumenti di prezzo.

8. PAGAMENTI

Il pacchetto turistico potrà essere effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Intestatario:

San Marino Tourservice S.p.A
c/o BANCO DESIO DI RIMINI n. 137 (RN)
IBAN:

IT65D034402420000047585747

Causale: Numero pratica, numero di fattura e il Codice fiscale del Beneficiario.

Il saldo del prezzo si considera avvenuto allorquando le somme pervengono nella disponibilità effettiva dell'organizzatore.

9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PENALE

Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui il viaggiatore non effettui il pagamento, anche parziale, entro i termini indicati all'art. 8. L'organizzatore che intenda avvalersi di tale clausola invierà apposita raccomandata a.r., che verrà anticipata, laddove possibile, tramite mail.

Parimenti, anche la mancata rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore - ferme le eventuali azioni di garanzia nei confronti di quest'ultimo - determinerà la risoluzione automatica ed immediata del contratto.

Nel caso di risoluzione, gli acconti eventualmente versati verranno trattenuti dall'organizzatore a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito in ragione dell'inadempimento del viaggiatore.

10. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza, l'organizzatore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, fermo restando che le modifiche potranno essere solo di scarsa importanza e verranno comunicate al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

Se, prima dell'inizio del viaggio, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare richieste specifiche su cui vi era accordo, il viaggiatore - entro un periodo di otto giorni - può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

L'organizzatore sarà tenuto ad informare, senza ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:

- a) delle modifiche proposte;
- b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione;
- c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo comportano un pacchetto di

qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.

Il pacchetto turistico sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; qualora il numero non venga raggiunto l'organizzatore informerà il viaggiatore sulle alternative di qualità equivalente o superiore.

In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, di qualità superiore o di costo inferiore, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore.

L'organizzatore si riserva la facoltà, qualora si verificasse un'impossibilità sopravvenuta - totale o parziale - della propria prestazione a causa di restrizioni imposte da Autorità nazionali o amministrative connesse ad emergenze sanitarie, di annullare il pacchetto turistico organizzato.

In tal caso, verrà proposta al viaggiatore la riprotezione su un'altra struttura equivalente, salvo la verifica di disponibilità di soggiorno; l'ingiustificato rifiuto da parte del viaggiatore, qualora sia stata proposta un'alternativa di pari qualità o superiore rispetto a quella originariamente scelta, precluderà alla predetta qualsivoglia richiesta di rimborso delle somme sino a quel momento versate.

11. RECESSO DEL VIAGGIATORE

In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto, senza penali e senza fornire alcuna motivazione.

Laddove il recesso sia dovuto a fatti imprevisi e sopraggiunti, non imputabili al viaggiatore, quest'ultimo sarà tenuto a rimborsare le spese documentabili sostenute dalla San Marino Tour Service spa.

In tutti gli altri casi, il viaggiatore, sarà tenuto al versamento delle seguenti spese standard:

-50% del prezzo del pacchetto, se il viaggiatore recede dopo sette giorni dalla data della conferma del contratto a 31 (trentuno) giorni lavorativi prima della partenza,

-75% del prezzo del pacchetto, se il viaggiatore recede da 30 (trenta) a 15 (quindici) giorni lavorativi prima della partenza,

-100% del prezzo del pacchetto, se il viaggiatore recede nei 14 (quattordici) giorni antecedenti la partenza.

L'esercizio del diritto di recesso - qualunque sia la natura dello stesso - dovrà essere sempre e necessariamente effettuato tramite raccomandata a.r., da inviarsi presso la sede legale di San Marino Tourservice s.p.a. nonché da anticiparsi tramite mail all'indirizzo helpdesk@viaggiats.com.

Il cliente è informato del fatto che recesso comunicati telefonicamente non verranno presi in considerazione. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e idonee ad incidere in modo sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere alcuna spesa, nonché al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto ad un indennizzo supplementare. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e, in ogni caso, non più tardi di venti giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni;

b) l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.

L'organizzatore procederà ad effettuare eventuali rimborsi dopo aver detratto le spese sostenute, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.

Qualora il viaggiatore rientri anticipatamente dal soggiorno e/o, comunque, fruisca solo in parte del pacchetto turistico per fatto non imputabile all'organizzatore, non avrà diritto a rimborsi e/o indennizzi di sorta e sarà tenuto anche a rimborsare a San Marino Tourservice S.p.A tutte le spese sostenute in ragione del rientro entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta formulata dalla predetta.

12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE

Il viaggiatore, previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non

eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

13. OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE

Prima della conclusione del contratto, al viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti, i visti e le formalità sanitarie necessari per il viaggio.

In generale, il viaggiatore sarà tenuto a reperire tutte le necessarie informazioni attraverso le rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali, aggiornandosi, prima della partenza, presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiasesicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) ed adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tali verifiche, nessuna responsabilità per la mancata partenza del viaggiatore potrà essere imputata all'organizzatore.

Il viaggiatore dovrà in ogni caso informare l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico e, al momento della partenza, dovrà essere munito dei certificati di vaccinazione (se richiesti), del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

In nessun caso San Marino Tourservice S.p.A potrà essere ritenuta responsabile per problemi causati da documenti non in regola al momento della partenza.

Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgare attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiasesicuri.it

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi - on line o cartacei - poiché sono temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte dal viaggiatore, che dovrà, inoltre, attenersi: - all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio; - a tutte le informazioni fornitegli dall'organizzatore; - ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al

pacchetto turistico. Il viaggiatore sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese

necessarie al loro rimpatrio.

L'organizzatore o il venditore che abbiano risarcito il viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti che quest'ultimo può promuovere nei confronti dei terzi responsabili; il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga in ogni momento del viaggio. Qualora il viaggiatore con disabilità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 necessiti di un accompagnatore esterno (non familiari) dedicato, lo stesso dovrà essere obbligatoriamente reperito dal viaggiatore, non potendo tale onere ricadere sull'organizzatore; il nominativo dell'accompagnatore dovrà essere comunicato all'organizzatore almeno 30 giorni prima della partenza.

14. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari, preposti o da terzi fornitori, salvo non provi che l'evento pregiudizievole è derivato da fatto del viaggiatore, dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da caso fortuito o forza maggiore.

Il viaggiatore informa tempestivamente l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore - tenuto conto delle circostanze del caso - di eventuali difetti di conformità rilevati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

Se uno dei servizi turistici non rispetta quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto si applica l'art. 43 C.d.T.

Fatte salve le eccezioni di cui al capoverso precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un termine ragionevole - parametrato alla durata e alle caratteristiche del pacchetto - il viaggiatore, una volta effettuata la propria contestazione, potrà avviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa

importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro un termine ragionevole, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, una riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il predetto. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

La limitazione dei costi di cui al capoverso precedente non si applica alle persone a mobilità ridotta, alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l'organizzatore sia stato avvisato delle loro particolari esigenze.

Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo, soluzioni alternative adeguate, ove possibile di qualità equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, a quest'ultimo è riconosciuta una riduzione del prezzo.

L'organizzatore non è in alcun modo responsabile per la rottura, il danneggiamento, lo smarrimento o il furto di qualsivoglia bene di proprietà dei viaggiatori (ivi compresi i dispositivi elettronici e medici) derivanti da una condotta negligente o imperita del viaggiatore o da fatti posti in essere

dagli altri viaggiatori o, comunque, da soggetti terzi.

Per tale motivo, è altamente consigliato stipulare una polizza assicurativa di copertura per tali tipologie di rischio prima della partenza.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE

Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.

Il venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il presente contratto prevede la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore al triplo del prezzo totale del pacchetto, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa grave.

Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L'ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE

Il viaggiatore può indirizzare richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto anche al venditore, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.

Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al capoverso precedente è considerata la data di ricezione anche per l'organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà in particolare

formendogli le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendolo nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o sia dipeso da sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia nascente da o collegata al presente contratto dovrà preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole in base al Regolamento di Mediazione di INMEDIAR, organismo di Mediazione e Arbitrato iscritto al n. 223 del registro del Ministero della Giustizia. Il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. In caso di cancellazione del predetto organismo il procedimento di mediazione verrà effettuato davanti all'organismo scelto dalla parte istante.

20. PROTEZIONE DEL VIAGGIATORE

Come già indicato nell'informativa precontrattuale, l'organizzatore è coperto da assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'obbligo assunto con il proprio contratto.

Le polizze sono la n. 340732019 e la n. 340732004, stipulate con Generali Italia S.p.A.

21. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi all'organizzatore prima della partenza. L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità del vettore effettivo nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 2111/2005.

22. INFORMATIVA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali da parte di San Marino Tourservice S.p.A avverrà nel pieno rispetto del GDPR Regolamento (UE) 679/2016 e sue eventuali integrazioni o modifiche e

della legge 21/12/2018 n.171 della Repubblica di San Marino, come più dettagliatamente indicato nell'informativa pubblicata sul sito <https://www.sanmarinotourservice.com/privacy-policy/>

23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

"La legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".

24. CESSIONE CREDITO

Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente San Marino Tourservice S.p.A alla eventuale cessione pro soluto - parziale o totale - del credito derivante dal contratto alla società controllata Tourservice Italia Srl ovvero ad altra società cessionaria che verrà in seguito identificata. In caso di cessione la cedente notificherà il trasferimento nel rispetto della vigente normativa sammarinese

25. FORO

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di residenza del viaggiatore.

26. TUTELA IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL'ORGANIZZATORE

San Marino Tourservice S.p.A aderisce ad apposito fondo di garanzia **Secure Travel**. Tale garanzia provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell'organizzatore:

- rimborso del prezzo versato;
 - rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.
- La garanzia fornisce un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di viaggiatori in occasione di emergenze imputabili ad insolvenza e/o fallimento dichiarati dell'azienda.

Il contratto di viaggio sottoscritto con San Marino Tour Service S.p.A. costituisce titolo per l'attivazione della predetta garanzia in caso di insolvenza e/o fallimento dichiarati dell'ente organizzatore



Strada del Bargello, 80 - 47891 Dogana - Repubblica di San Marino
telefono 0541/1647359 / fax 0549974350

info@viaggiats.com

www.sanmarinotourservice.com

Cod. Op. Ec. SM03560

Con la sottoscrizione dell'accordo contratto allegato dichiariamo di aver attentamente letto e di approvare specificamente le clausole numero 8 (Pagamenti), 9 (Clausola risolutiva espressa - penale), 10 (Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza), 11 (Recesso del viaggiatore), 12 (Sostituzione e cessione del pacchetto turistico ad un altro viaggiatore), 13 (Obblighi del viaggiatore), 14 (Regime di responsabilità dell'organizzatore), 15 (regime di responsabilità del venditore), 16 (Limiti del risarcimento), 19 (Strumenti alternativi di risoluzioni delle controversie)